

ristretto, con obbligo di residenza; anzi potevano essi coll'autorità della Chiesa o col consenso del Pontefice o del vescovo avere facoltà d'intervenire al Parlamento coll'abbandono della propria giurisdizione, fosse essa collettiva, ristretta o individuale coll'obbligo di residenza; ma il legislatore non volle che questo caso si avesse a verificare, perchè non ha creduto che si dovesse mettere l'ecclesiastico nella condizione o di contravvenire agli obblighi del suo ministero o di mettere l'ordinario nella necessità di concedere dispense, le quali, quantunque non possano essere negate, tuttavia non possono a meno di portare con sè un gravissimo inconveniente nell'interesse della Chiesa.

Dunque la ragione della possibilità d'una dispensa non è sufficiente e non è tale che possa far mutare l'interpretazione all'articolo 98 della legge elettorale.

Io quindi mi riassumo, e sostengo che dal momento in cui la legge parla di giurisdizione con obbligo di residenza; dal momento che si ammette che i canonici hanno, in un senso, se si vuole, largo, giurisdizione, ed hanno incontestabilmente obbligo di residenza; dal momento che ai canonici si applicano le stesse considerazioni che possono essere applicate agli ecclesiastici contemplati nell'alineia 5 dell'articolo 98 della legge elettorale, non vi può essere dubbio che i canonici sono colpiti da questa disposizione.

Con questo non credo che si faccia danno al principio liberale, nè che si porti violazione all'articolo 97 della stessa legge elettorale, come pretendeva l'onorevole Bixio. Io non credo che vi sia sentimento illiberale, allorchando si sostiene l'interpretazione nel senso della legalità. Anche le eccezioni furono introdotte per salvare la libertà; quindi, laddove si mantengono le eccezioni stabilite dall'articolo 98, io vado convinto che si renda omaggio al principio liberale stesso.

Nè si viola con questo l'articolo 97, perchè questo contiene una disposizione generale, che però viene circoscritta dall'articolo che succede; quindi, se si prova, come parmi di avere provato, che nell'articolo 98 vi è, tanto nella lettera quanto nello spirito, l'eccezione poe' anzi indicata, io ritengo che non vi è violazione alcuna dell'articolo 97.

Io non parlerò, del resto, dei precedenti della Camera. Quanto a questo, parmi che si sia già abbondantemente risposto. In primo luogo, signori, non si tratta di un precedente di questa Legislatura, ed è noto come, trattandosi di precedenti di altre Legislature, non mai la Camera vi si sia strettamente attenuta. Ed a questo riguardo, o signori, indicherò il fatto stesso di coloro che in questa questione si appigliano particolarmente ai precedenti. Non è molto, non sono passate che due tornate, si agitava una questione, la quale era già stata decisa replicatamente da due precedenti Legislature. Si stava discutendo se colui il quale non aveva ancora raggiunta l'età d'anni 30 allorchando venne eletto deputato, ma che aveva già compiuto il trentennio al momento in cui si sarebbe trattato di ammetterlo alla Camera, se la sua elezione fosse o no valida; la Camera

aveva già in due precedenti Legislature deciso che non era valida: e, ciò malgrado, gli onorevoli deputati che seggono alla destra hanno sostenuto vivamente l'affermativa; tra essi credo l'onorevole Genina...

GENINA. Io non ho parlato.

Varie voci. È il deputato Vallauri.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Il deputato Genina però ha votato in questo senso, e mi pare che non fosse ritenuto dalla tema di commettere un'incostituzionalità, o di tacciare di incostituzionalità le precedenti Legislature sebbene le avessero considerate come valide.

Se adunque in quella circostanza, malgrado i precedenti della Camera, si credette di poter sostenere una contraria opinione, io non vedo per qual motivo non si voglia trovare buono questo sistema nelle attuali circostanze.

Si noti per giunta che nell'altro caso la questione era stata discussa e risolta in modo formale, e invece rispetto ai canonici la questione non fu mai sollevata; si ammisero in silenzio sulla supposizione che la legge non fosse di ostacolo. Il primo momento in cui questa controversia si agiti, è questo.

Dunque la Camera non deve considerarsi per nulla legata da quanto si fece nelle precedenti Legislature, ma deve esaminare unicamente la questione secondo la lettera e lo spirito della legge, e se essa si persuade, come io spero si persuaderà, che la lettera e lo spirito della legge si oppongono all'ammissione dei canonici al Parlamento, io non ho più dubbio che la sua deliberazione non sia per essere nel senso da me propugnato. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole conte di Camburzano.

DI CAMBURZANO. Non avrei ardito intromettermi in così grave ed ardua questione, la splendida e potente parola degli oratori della destra che mi precedettero bastando a dilucidare ogni difficoltà. Ma io chiesi la parola per certe espressioni che ho udite nella tornata di ieri l'altro.

« Dichiarino i canonici la mano sacerdotale sulla coscienza se essi credono di poter sedere in questo Parlamento. » Tale è il senso se non le esatte parole pronunziate nella seduta di ieri l'altro...

GASTALDETTI. Domando la parola.

DI CAMBURZANO. Io rispondo che i canonici i quali siedono in mezzo a noi, e della cui presenza ci onoriamo (*Oh! oh! dalla sinistra*), vi siedono per volontà della nazione, ed a questa non ad altri rendono conto del loro mandato.

Ora, venendo all'argomento di cui si tratta, io, lasciata in disparte la scienza canonica, la quale ai miei studi è perfettamente estranea, mi limiterò a riassumere alcune osservazioni brevi e semplici, le quali forse non mancheranno di valore.

Se ammettiamo che i canonici abbiano cura d'anime, la legge del 29 maggio colpì ingiustamente le collegiate, e la Cassa ecclesiastica non doveva trascorrere ad invaderne i beni. Se ammettiamo invece che i canonici